



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022

Art. 21

Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31

All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi».

Versione in vigore dal 30 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Estremi	Legge 30 dicembre 2023, n. 214
Capo	VI — Ulteriori disposizioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2022/art-21-differimento-dei-termini-per-la-revisione-del-regolamento-di-cui-al>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it